

R.G. 40/2017
Giudice: Dott.ssa Anna Menegazzo
Udienza del 01.02.2017 ad ore 13.00

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO

DIREZIONE GENERALE
DI VENEZIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DISPOSITIVO

Venezia, 27 GEN. 2017



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZ. LAVORO -

Nella causa R.G. 40/2017 in epigrafe, promossa in riassunzione presso il Giudice dichiarato competente da **Pirozzi Rosaria** (Avv. Antonio Pirozzi e domiciliatario Avv. Federico Sepe) con ricorso ex art. 700 c.p.c.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **USR Veneto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'USR Campania, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. (nonché ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 20.01.2009) dal funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Dott. Stefano Favaro, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliati in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Riva de Biasio, Santa Croce 1299, fax 041/2723120; PEC: drve@postacert.istruzione.it (ai fini delle future comunicazioni di cancelleria), deposita e scambia le seguenti

MEMORIE DIFENSIVE DI COSTITUZIONE PER L'UDIENZA DEL
01.02.2017

Con ricorso in riassunzione ex art. 700 c.p.c. depositato telematicamente e ritualmente notificato presso gli uffici dell'Avvocatura competente, la ricorrente Pirozzi Rosaria proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., al Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, contro i soggetti epigrafati per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“dichiarare l'illegittimità della assegnazione di Pirozzi Rosaria all'Ambito Territoriale 0019 – Veneto in luogo dell'Ambito Territoriale 0015 – Campania, come ad essa spettante nell'a.s. 2015/2016 presso il Primo Circolo di Giugliano in Campania (NA), ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

condannare l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Campania, o di altre sedi Lazio Roma 006, Lazio Roma 002, Lazio Roma 001, Lazio Roma 008, Lazio 0016, elencate nelle preferenze espresse nella istanza di trasferimento, essendo stata ingiustamente superata da insegnanti meno meritevoli individuate quali controinteressate.

Spese vinte con attribuzione al difensore antistatario”.

*** ***** ***

Parte resistente, *ut supra*, nel costituirsi, impugna integralmente il predetto ricorso comprensivo di quanto *ex adverso* depositato, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto, nonché deducendo ed eccepando, in fatto e in diritto, quanto segue.

IN FATTO

La ricorrente, Prof.ssa Pirozzi Rosaria, è docente per la scuola primaria che risulta immessa nel ruolo docente senza sede, ai sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c), con decorrenza giuridica 01.09.2015 e con decorrenza economica 26.11.2015, come si evince dalla stampa SIDI relativa alla posizione professionale della ricorrente oggi prodotta al (doc. 1).

Dalla predetta stampa SIDI risulta che la ricorrente ha prestato servizio, dall'immissione in ruolo in poi, presso Istituti localizzati nella Provincia di Napoli.

La ricorrente è stata poi trasferita, a seguito di partecipazione della stessa alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017, ai sensi di quanto disposto dall'O.M. 241/2016 del M.I.U.R., presso l'Ambito territoriale Veneto 0019 per la provincia di Venezia, e ha preso effettivamente ivi servizio con decorrenza 01.09.2016.

In ragione di tale intervenuto trasferimento, la ricorrente propone il presente ricorso d'urgenza, lamentando, in sostanza, un'asserita disparità di trattamento nei propri confronti rispetto ad altri soggetti, partecipanti al piano di mobilità di cui sopra per la propria medesima classe di concorso, i quali avrebbero ottenuto, con un punteggio inferiore rispetto a quello di parte ricorrente, il trasferimento in ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità rispetto a quello effettivamente assegnatole.

IN DIRITTO

Ebbene, il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. si manifesta infondato per le ragioni che saranno di seguito brevemente esposte.

SUL FUMUS BONI IURIS

In punto di *fumus boni iuris*, si rileva quanto segue

Si respinge, al riguardo, la non rigorosa ricostruzione dei fatti individuata nel ricorso introduttivo nel quale il procuratore di parte ricorrente invoca l'errata applicazione delle operazioni di mobilità 2016/2017 relativi al personale docente.

Appare opportuno premettere, in linea generale, al fine di fornire al Giudicante un quadro esaustivo, nei limiti di quanto rileva ai fini della presente lite, relativo alla normativa applicabile al caso di specie in punto di mobilità del personale scolastico, poche brevi osservazioni facilmente evincibili dal contesto normativo di riferimento, e che, tuttavia, controparte ha omesso di evidenziare, fornendo per tale via un quadro parzialmente distorto che, in tale sede, conviene chiarire prima del prosieguo della presente esposizione.

**IN MERITO AL PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO PER L'A.S. 2015/2016
PREVISTO DALLA LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015.**

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016, relativamente al piano assunzionale straordinario *de quo*, sono regolamentate ai commi 98, 99 e 100 dell'indicata L. 107/2015:

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

*100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. **All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.***

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

E' pertanto chiaro che, nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/2016:

- l'ordine di trattazione delle due categorie di soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96 privilegia gli aspiranti risultati idonei nei concorsi ordinari banditi con D.D.G. 82 del 24 settembre 2012 e inseriti nelle graduatorie definitive di merito, i quali vengono trattati con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che non potevano vantare il titolo di vincitori di concorso;
- le fasi straordinarie del piano di assunzione prevedono la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'esperimento della fase provinciale e di un ulteriore contingente di posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa, a mezzo di una procedura di dimensione nazionale disciplinate per l'appunto dal comma 98 della medesima legge e segnatamente dalle lettere b) e c);
- il comma 100, ribadisce altresì la preferenza per i vincitori degli ultimi concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. 82/2012, rispetto a coloro che fossero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Oltre a stabilire l'ordine di preferenza tra i soggetti beneficiari di tale procedura, la legge 107/2015 definiva anche le modalità di assegnazione dei partecipanti alle sedi, che avveniva attraverso l'indicazione di un numero di preferenze territoriali pari alle province di possibile destinazione.

Con maggior precisione il comma 101 prevedeva che *"... la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata"*.

Conclusivamente, nell'attribuzione delle sedi di servizio agli aspiranti coinvolti nel piano assunzionale straordinario assumeva un particolare rilievo l'ordine delle preferenze espresse, cosicché ciascun aspirante veniva soddisfatto – in base al punteggio posseduto - sulla prima preferenza espressa e - una volta prese in esame tutte le prime preferenze di tutti i partecipanti alle operazioni sulle seconde preferenze espresse e così via sino all'esaurimento dei posti disponibili.

Tale meccanismo valeva per l'anno scolastico 2015/2016.

Al riguardo si evidenzia come il piano assunzionale straordinario, nonché le modalità di attuazione dello stesso, previsti dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, fossero già a conoscenza dei ricorrenti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Pertanto gli stessi, al pari di tutti i docenti assunti per effetto del medesimo piano straordinario di assunzione, sottoscrivendo il contratto de quo, hanno accettato esplicitamente il rischio e la possibilità di un'assegnazione su un ambito territoriale anche distante dalla propria residenza.

Per l'anno 2016/2017 la medesima legge 107/2015 ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo con qualsiasi decorrenza come dispone il comma 108 dell'art. 1, alla cui stregua: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in*

deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Tale disposizione ha avuto lo scopo di consentire ai docenti che potessero vantare una maggiore anzianità di ruolo di ottenere una sede in un diverso ambito territoriale, dal momento che costoro non avevano potuto concorrere sui posti resi disponibili per l'attuazione del piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015. E in particolare si evidenzia quanto segue.

**IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE
PREVISTE DAL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED ATA PER L'A.S. 2016/2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 APRILE 2016.**

L'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 aprile 2016 (all. 4) dispone che:

"1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi", che in sintesi si espongono:

**FASE A –TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA
PROVINCIA (compresa l'assegnazione della sede definitiva ai neo-assunti nell'a.s.
2015/2016 da fasi Zero ed A).**

Tale fase si è articolata a sua volta in tre sottofasi:

- comunale (titolarità su scuola);
- provinciale (titolarità su scuola);
- passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (titolarità su scuola).

Hanno partecipato a tale fase i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, gli aventi diritto al rientro entro l'ottennio nella scuola o sede di precedente titolarità – che hanno potuto presentare domanda di mobilità su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GaE. E' rientrato in tale fase anche il personale docente che aveva perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, avendo svolto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità.

Tale personale:

- ha partecipato alla mobilità a domanda per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di titolarità;

-ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale;

-se rimasto nella scuola di titolarità senza produrre domanda di trasferimento (o l'ha prodotta e non ha ottenuto il movimento) non ha perso la titolarità nella scuola.

La FASE A ha riguardato anche i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase Zero ed A del piano assunzionale 2015/2016 i quali hanno ottenuto la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui avevano ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure di cui al D.L.vo n. 297/1994. A tale riguardo si è proceduto all'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione potessero ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Tale personale:

-ha partecipato alla mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli ambiti della provincia di immissione in ruolo;

-ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale (anche senza aver superato l'anno di prova);

-non producendo domanda provinciale, si è visto assegnare una sede d'ufficio all'interno della provincia di assunzione;

-ha partecipato alla seconda sottofase della FASE A (provinciale, subito dopo quella comunale).

FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015 (titolarità su scuola solo nel primo ambito); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA DEGLI ASSUNTI DA CONCORSO 2012 NELLE FASI B E C (titolarità solo su ambito).

Prima di eseguire la fase B della mobilità, si è proceduto all'assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia in attesa di sede. Pertanto si è proceduto alle operazioni di trasferimento da fuori provincia e passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

Sono rientrati in questa fase dei movimenti tutti gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno scelto di partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/2015.

Hanno partecipato inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito (G.M.) del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

Prioritariamente, quindi, gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 hanno potuto proporre istanza di mobilità (trasferimenti e passaggi) per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, hanno ottenuto la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente sono stati assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

Successivamente i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 in quanto inseriti nelle graduatorie di merito del Concorso 2012, hanno indicato l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva è stato individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia stato il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. La titolarità è stata assegnata solo su ambito. In caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti territoriali della provincia.

NON È
VCAO

Anche la fase B si è articolata in tre sottofasi:

- trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/2015 (in deroga al vincolo triennale) con possibilità di ottenere la titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; dal successivo titolarità solo su ambito;
- passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali (il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è stato assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti);
- assegnazione della sede definitiva nella provincia di assunzione docenti assunti da CONCORSO di cui al D.D.G. 82/ 2012 nel corso delle fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su ambito).

FASE C -DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE DI SEDE

DEFINITIVA -TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO

Si è svolta in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da graduatorie ad esaurimento (GAE) nelle fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento hanno quindi tutti partecipato alla fase C dei movimenti prevista dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 per tutti gli ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti nazionali. La titolarità è stata assegnata solo su Ambito. Ha partecipato a questa fase il personale docente immesso in ruolo da graduatorie ad esaurimento (GaE) nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016, per tutti gli ambiti nazionali.

La mobilità è avvenuta su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GaE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stato indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Nella fase C l'ordine delle operazioni dei movimenti, è stato il seguente (cfr. ALLEGATO 1 al C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 – all. 4):

a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)-2) e 3) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 (all. 4) -precedenza, nell'ordine, per: disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92;

b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 -genitori di disabile (precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile con situazione di handicap anche "rivedibile"); qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;

b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 -del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 -assistenza a familiari (precedenza per assistenza al coniuge con situazione di handicap del disabile solo "permanente").

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità in qualità di referente unico ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse solo nel caso in cui partecipi alle operazioni relative alla fase dei movimenti; per le altre fasi (compresa la fase C) la precedenza nella mobilità prevista dalla legge 104/92 può essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

Il personale scolastico che intende assistere il familiare diverso dal coniuge e dal figlio ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 -precedenza per personale coniuge di militare o di categoria equiparata;

d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 -precedenza per personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è stato determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.I. dell'8 aprile 2016. L'ordine in cui sono state esaminate le richieste è stato dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è stata determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovevano indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito è avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016.

Nel caso in cui i docenti non avessero indicato tutte le province, la domanda è stata compilata automaticamente

a partire dalla provincia del primo ambito indicato.

I docenti che non hanno presentato domanda sono stati trasferiti d'ufficio con punti 0 e sono stati trattati a partire dalla provincia di nomina.

FASE D -DOCENTI ASSUNTI NELLE FASI 0 E A (GAE E CONCORSO) E DA CONCORSO 2012 ASSUNTI NELLE FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO

Si è svolta in un'unica fase e ha riguardato i docenti assunti nelle fasi Zero e A (da GAE e da CONCORSO 2012) e i docenti assunti nelle fasi B e C da Concorso 2012.

Infatti gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 nonché da fasi B e C sempre del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del Concorso 2012 hanno potuto, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

La mobilità è avvenuta secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato dagli interessati nelle istanze. A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Per i docenti che hanno potuto partecipare alla fase D dei movimenti previsti per l'a.s. 2016/2017 la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo domanda da un minimo di 1 ambito territoriale e fino ad un massimo di 100; così anche per il numero di province. Il docente che ha espresso anche solo un ambito non è stato soggetto al trasferimento d'ufficio sugli altri ambiti non espresso e, qualora non abbia ottenuto il trasferimento per gli ambiti richiesti, è rimasto nella scuola ottenuta nella FASE A provinciale dei movimenti (la fase cui hanno preso parte i docenti assunti in fase Zero e A del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015) e B3 provinciale (destinato ai docenti assunti in fase B e C da graduatorie di merito del concorso 2012 del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107/2015). Il trasferimento interprovinciale soddisfatto ha annullato l'assegnazione della sede provinciale ottenuta nelle fasi A e B3.

Semplificando, alla fase interprovinciale hanno partecipato i docenti che non erano "neoassunti", essendo stati nominati con contratto a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015.

Alla fase "nazionale" hanno invece partecipato i docenti neo immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015, come tutti gli odierni ricorrenti, ovviamente nel rispetto delle preferenze espresse, del punteggio di graduatoria e delle precedenza spettanti.

Quanto alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, l'art. 8 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 ha previsto, al comma 1, che *“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali”*.

Ai successivi commi 3 e 4 è stato previsto che fossero inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:

“a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato...” con la precisazione che *“... dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3”*, nonché che siano anche *“... disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario...”*.

Mentre al contrario, i commi 6 e 7, hanno disposto che *“Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti”*, né *“... le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali...”*, neanche *“... per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico”*.

→ Da ultimo, ai commi 9 e 10 è stato previsto che *“Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito”* e che **“gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6”**.

Quindi per espressa disposizione di legge e contrattuale è stato stabilito che i posti assegnati provvisoriamente ai soggetti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento potessero essere occupati dai docenti assunti in ruolo con decorrenza anteriore al 2015, mentre, gli immessi in ruolo dalle graduatorie dell'ultimo concorso ordinario (quello bandito con D.D.G. n. 82/2012) conservavano il posto

ottenuto al momento dell'assunzione all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

Tale differente trattamento deve farsi risalire al particolare merito di chi è vincitore di una procedura concorsuale, che rappresenta lo strumento ordinario per accedere all'impiego, laddove le graduatorie ad esaurimento (graduatorie predisposte a seguito di concorso per soli titoli) raccolgono coloro che – seppure inseriti nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi – non avevano conseguito in forza di tale partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie l'immissione in ruolo, durante la validità (nel caso dei concorsi banditi nel 1999, più che decennale) delle predette graduatorie di merito.

In materia, a titolo di introduzione generale, valgono i seguenti principi.

In primo luogo, in relazione all'impianto normativo in materia di mobilità per l'anno 2016, contestato in via generale dalla ricorrente, occorre osservare che la supposta discriminazione di cui sarebbero stati fatti segno, nell'ambito del piano straordinario, i docenti assunti ai sensi dell'art. 399 ss. T.U. dalla disciplina in materia introdotta dalla l. 107/15, e dal successivo CCNI, non ricorre.

L'art. 1 comma 73 legge ult. cit. prevede: «*Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.*».

La disposizione coerentemente e ragionevolmente differenzia le posizioni dei diversi soggetti interessati, introducendo una disciplina transitoria a salvaguardare le posizioni pregresse. Infatti, da un lato, consente ai docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente (la possibilità di operare la mobilità su sede) alla luce della novità costituita dalla delimitazione della mobilità territoriale e professionale tra i neo-istituiti ambiti territoriali (cfr. art. 1 comma 73 cit., ultimo cpv, «*Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali*»); dall'altro, prevede la possibilità per i docenti assunti fino all'a.s. 2014/15 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b)-c) legge cit., coinvolgendo questi ultimi nella procedura di mobilità in argomento proprio allo scopo di rendere disponibili tali sedi, posti invero originariamente vacanti e disponibili coperti in via straordinaria per effetto del piano di assunzioni anzidetto, siccome residuati dalle assunzioni operate Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nelle precedenti fasi 0 ed A (fase B), oppure di nuova istituzione perché destinate al potenziamento dell'offerta formativa (fase C).

Conformemente, il CCNI, all'art. 6, prevede che: «*gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle*

operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito[...]". Viceversa, i soggetti assunti all'esito del piano assunzionale (a.s. 2015/16) nel corso delle fasi 0 ed A, pur immessi in ruolo secondo le disposizioni di cui all'art. 399 ss. T.U., non risultano titolari di posizioni soggettive da salvaguardare nel passaggio dal precedente al nuovo regime, non potendo così vantare un interesse giuridicamente differenziato ai fini della tutela astrattamente invocata.

Conseguentemente, non vengono espressamente individuati dalla norma di legge quali destinatari parimenti del piano di mobilità straordinaria di cui all'art. 1 comma 108. E, tuttavia, l'affermazione secondo la quale essi verrebbero esclusi definitivamente dalla mobilità oggi in atto non corrisponde ugualmente al vero, nella misura in cui la disposizione pattizia già riportata (art. 6 CCNI cit.) dispone successivamente: «*FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti*», provvedendo ad estendere l'ambito soggettivo di efficacia della normativa primaria, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata, istituendo una disciplina integrativa ispirata ad un evidente *favor* nei confronti di tali docenti, senza contare la ulteriore possibilità di usufruire eventualmente delle assegnazioni provvisorie a cura degli Uffici Scolastici Regionali, ovvero sia poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità (cfr. art. 1 comma 108, ultimo cpv.).

In secondo luogo, gli assunti in fase B e C hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori, non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato (fase B) o addirittura posti aggiuntivi creati ex novo per potenziare l'organico (da farsi confluire nel neoistituito organico dell'autonomia), per i quali difatti hanno presentato apposita domanda, secondo disposizioni dettate direttamente dalla legge di riforma stessa in funzione di *lex specialis*. Tale scelta del legislatore trovava corrispondenza nell'esigenza di assorbire, nei limiti dei posti disponibili, il precariato consolidatosi nelle GAE in proporzioni relevantissime. Si è perciò prescisso dall'ambito territoriale di riferimento di inserimento dei singoli aspiranti, ai fini della possibile assunzione sull'intero territorio nazionale, onde coprire tutti i posti rimasti disponibili all'esito della fase A (per le assunzioni in fase B) e di potenziamento sulla base delle richieste certificate dagli Uffici Scolastici Regionali (per le assunzioni in fase C).

La partecipazione (a domanda) alla procedura straordinaria di assunzioni su tutto il territorio nazionale è avvenuta - per entrambe le categorie indicate dall'art. 1, comma 96 - in espressa deroga al vincolo territoriale di assegnazione di cui all'art. 399 comma, 3 T.U. (art. 1 cit., commi 100-101). Contestualmente, allora, è stato statuito che gli stessi assunti su tutto il territorio nazionale nelle fasi descritte, laddove provenienti da GAE, dovessero partecipare obbligatoriamente alla mobilità straordinaria prevista dalla medesima legge per l'a.s. 2016/17.

L'obbligo di partecipazione espressamente individuato in capo ai soli soggetti assunti in fase B-C da GAE è motivato dalla necessità di prevenire una discriminazione in danno dei docenti già di ruolo, assunti fino all'a.s. 2014/15 sotto la normativa previgente alla l. 107/15, consentendo loro di accedere (con precedenza sulle altre categorie) alla mobilità

su tutte le sedi, comprese quelle rese disponibili e/o neo-istituite dalla novella legislativa del 2015 per l'assunzione nell'ambito del piano straordinario, assegnate in via provvisoria ai neoassunti nelle fasi ricordate. A tale scopo si è reso necessario rendere nuovamente disponibili le sedi dianzi indicate, onde consentirne l'utilizzazione per i trasferimenti dei docenti assunti negli anni precedenti al piano straordinario.

E, tuttavia, la mancata previsione di tale mobilità obbligatoria, operata dall'art. 1 comma 108, altresì per i docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a) - assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012 - non integra la discriminazione denunciata in danno dei docenti nelle stesse condizioni, nei termini della paventata incostituzionalità della norma censurata. Al riguardo va considerata la priorità, a parità di punteggio, già accordata dalla legge stessa (art. 1, comma 100), per le assunzioni nelle fasi B e C, agli aspiranti provenienti da GM rispetto a quelli da GAE, ispirata dall'opportunità di accordare preferenza, per ovvie ragioni di rispetto di criteri meritocratici piuttosto che di anzianità di servizio, ai docenti che avessero da ultimo fruttuosamente superato una selezione concorsuale.

Né corrisponde al vero l'affermazione per la quale la presente disciplina avrebbe escluso gli assunti da GM dalla mobilità prevista per legge, quando si guardi alla normativa pattizia di carattere integrativo, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata (art. 1 comma 108).

Infatti P.O.M. 241/16, al comma 16 dell'art. 9, stabilisce che anche questi docenti siano sottoposti alla mobilità obbligatoria: *"Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell' art 1. Della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell' assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza"*. Solo dopo il movimento di tutti i docenti, compresi quelli assunti da GAE, è previsto che i medesimi docenti possano accedere alla mobilità volontaria, come stabilito dal CCNI recepito, nei suoi contenuti, dalla medesima Ordinanza. Infatti, il CCNI altresì dispone all'art. 6: *«FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti»*.

Se pertanto fosse stata volontà dell'Amministrazione o, a monte, del legislatore accordare un trattamento privilegiato per questa categoria di docenti non vi sarebbe stato poi motivo, in sede pattizia, di stabilire un'ulteriore possibilità di trasferimento per questi docenti dopo la fase di movimento provinciale prevista dal citato art. 9 comma 16 dell'O.M.

In realtà nell'ambito del primo trasferimento, obbligatorio, questi docenti andranno a conseguire una titolarità di ambito territoriale nella provincia di assunzione, dove saranno vincolati a rimanere per tre anni, che nella maggioranza dei casi non corrisponde a quella per la quale hanno originariamente concorso. Per tale ragione il CCNI concede loro, dopo il movimento obbligatorio degli immessi in ruolo da GAE, che al contrario avviene su tutte le province italiane, un ulteriore movimento, per permettere loro, sulle disponibilità residuali, di tornare nella provincia di residenza o nella quale hanno superato il concorso.

Ciò posto in punto di analisi generale dell'assetto normativo in questione, va detto che parte ricorrente nel ricorso introduttivo procede ad una breve ricostruzione della normativa che ha disciplinato la mobilità del personale docente di questo anno scolastico, il quale ha dovuto gestire operativamente quanto disposto dalla Legge 107/2015 ed il relativo piano straordinario di assunzioni del personale docente.

In estrema sintesi appare ora doveroso spiegare, però, a correzione della parzialità del dire avversario, le circostanze che possono essere sottese alle operazioni di trasferimento del personale docente, specie le tipologie di personale assunte nella fase C della Legge 107/2015 e poi coinvolte nella mobilità con il CCNI 2016/ 2017 alle fasi B e C delle operazioni di trasferimento.

Difatti l'odierna ricorrente riferisce di non essere stata correttamente valutata nelle operazioni di mobilità in quanto, paragonando la propria posizione individuale a quella di altre colleghe, appare che le stesse siano state soddisfatte con le loro domande anche se in possesso di minor punteggio.

Ebbene, la ricorrente ha partecipato a dette operazioni di mobilità al punto e. della fase C che testualmente recita "e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza ... Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

Appare ora però doveroso precisare che i movimenti di trasferimento non sono operazioni che operano solo attraverso il punteggio, il quale vale solo a parità di posizioni giuridiche equivalenti tra aspiranti, ovvero che il punteggio è il necessario parametro di assegnazione del posto solo all'interno della fase e della sequenza operativa stabilita nel CCNI.

Parte ricorrente cita all'interno del ricorso dei nominativi di altri aspiranti ma solamente afferma, laddove invece omette di provare, che tali aspiranti abbiano gli stessi requisiti soggettivi della ricorrente e che abbiano partecipato alla stessa fase ed operazione della sequenza operativa della odierna ricorrente.

In nessuna parte infatti del ricorso introduttivo si evince, invero, che siano state prodotte, tra l'altro, le domande delle docenti controinteressate ed in tal modo la ricostruzione della fattispecie indicata nel ricorso non può che apparire ipotetica o priva di qualsivoglia oggettivo riscontro.

La norma stessa impedisce all'Ufficio oggi resistente di essere in possesso di tali domande ed alla stessa maniera anche parte ricorrente, la quale però proprio per essere stata la parte che azionato il giudizio ha l'onere di rigorosa dimostrazione di quanto affermato nel ricorso. Né, ad abundantiam, l'urgenza del presente ricorso ha consentito e consente a parte resistente, allo stato, di attivarsi per reperire autonomamente, eventualmente, la suddetta documentazione.

In altri termini, si osserva come la mobilità straordinaria avvenuta per l'anno 2016/2017 avesse come possibili sedi di destinazioni gli ambiti territoriali, ovvero sia delle circoscrizioni subprovinciali istituite ai sensi del comma 60 della legge 107/2015 a far data dalle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

INVERSIONE
ONERE
DEUS →
PROVO

La doglianza del ricorrente – che è stato trasferito in un ambito territoriale non richiesto, sta nel fatto che altri soggetti con un minor punteggio si sarebbero visti attribuire ambiti territoriali che lui medesimo aveva collocato tra i suoi preferiti nella scala delle preferenze.

L'obiezione dell'interessato è, all'essenza, la seguente: *“se qualcuno con un minor punteggio del mio si è visto riconoscere un ambito territoriale che io, nella mia scala delle preferenze, avevo collocato prima di quello assegnatomi dal sistema informativo del MIUR, vi è un evidente errore perché quel posto avrebbe dovuto toccare a me, in forza del mio maggior punteggio”*. Ciò sarebbe vero se il criterio di assegnazione degli ambiti territoriali fosse rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto. Al contrario, però, il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il 2016/2017 reca un criterio di assegnazione degli aspiranti agli ambiti completamente differente. Tale norma pattizia, all'art. 6, nella parte appositamente dedicata alla fase in cui è stata trattata la domanda del ricorrente - si ribadisce - prevede testualmente: “Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.”

Dalla lettura delle disposizioni contrattuali emerge come la mobilità sia avvenuta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e quindi che nell'assegnazione dei docenti agli ambiti desiderati ha assunto un particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dell'interessato. In sostanza, con riferimento ad ogni ambito territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze ed al termine di tale operazione coloro che sono stati soddisfatti sull'ambito da loro espresso come prima preferenza non sono stati più trattati; successivamente – con riguardo a ciascun ambito territoriale – sono stati graduati coloro che lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato ripetuto per tutti gli ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti da trattare ovvero i posti disponibili.

In questa logica – che è stata peraltro convenuta dalle parti e che ricalca quanto fatto in occasione del piano straordinario di assunzioni e regolato dai commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge 107/2015 - l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue pertanto che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze.

1 CRITERIO DI
ASSEGNAZIONE
2 ORDINE DELLE
PREFERENZE E
3 PUNTEGGIO

Si rileva, in materia, che la recente giurisprudenza di merito, argomentando a partire dal fatto che il CCNI mobilità scuola per cui è causa individua le preferenze espresse come primo criterio di assegnazione delle sedi e degli ambiti agli aspiranti, prevedendo che il punteggio sia solo il criterio determinante l'ordine di analisi delle domande degli istanti, si sta orientando verso il rigetto per infondatezza, sia in sede cautelare per difetto di *fumus boni iuris* che in sede di merito, dei ricorsi avversari, il tutto sulla scorta di argomentazioni simili a quelle del decreto di rigetto n. 2612/2016 emesso dal Tribunale di Rovigo, Sez. Lavoro, che oggi si produce al (doc. 2), e del decreto di rigetto n. 2613/2016 che si produce *sub* (doc. 3).

Un tanto valga a corroborazione ed integrazione di quanto si è già esposto in sede di difesa dell'Amministrazione resistente nella fase cautelare del presente giudizio, tramite la produzione delle giurisprudenza ivi allegata, cui si fa in ogni caso integrale rinvio anche nella presente sede.

Da tutto quanto si è esposto consegue, pertanto, che il presente ricorso, pertanto, andrà necessariamente rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto sotto il profilo dell'insussistenza del *fumus boni iuris*.

In subordine, si chiede sin d'ora di valutare l'opportunità di acquisire agli atti del giudizio la documentazione di cui si sono sopra indicati il contenuto in generale e gli estremi di rilevanza per la presente lite, al fine di una loro ammissibilità, ove ritenuto opportuno, e di una loro produzione, in corso di causa, ai fini della decisione della lite.

Laddove fosse ritenuto necessario e/o opportuno, si chiede al Giudice adito, inoltre, di valutare l'opportunità di disporre CTU atta a chiarificare la modalità di funzionamento dell'algoritmo per cui è causa.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda, inoltre l'altro dei requisiti fondanti, nell'ottica avversaria, le pretese di natura cautelare, il ricorso avversario risulta infondato e da rigettarsi per assenza del *periculum in mora*, ossia per assenza di uno dei due requisiti che devono necessariamente ed indefettibilmente coesistere affinché sia valutabile l'accogliibilità di un'istanza cautelare quale è quella proposta da parte ricorrente nel presente giudizio.

Tutto ciò, si noti, per le chiare ed evidenti ragioni che sono qui di seguito brevemente esposte e sintetizzate.

- In primo luogo, si ricorda, invero, che l'intrinseca funzione cautelare del provvedimento ex art. 700 c.p.c. consiste nell'assicurare, in via d'urgenza, che un'eventuale futura pronuncia di merito non resti pregiudicata nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, e che, nei ricorsi proposti ex art. 700 c.p.c. (si cita il provvedimento che segue per la sua chiarezza), "presupposti indefettibili che contemporaneamente devono sussistere ai fini della concessione della tutela in via d'urgenza prevista dalla norma de qua sono il *fumus boni iuris*, la cui verifica implica la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa, risolvendosi nella comparazione

fra l'attendibilità delle prospettazioni svolte dalle parti in conflitto, ed il "periculum" in mora, ossia un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto" (Trib. Castrovillari, sent. 6290/2011 – doc. 4).

Ne discende che, come noto e confermato dalla granitica giurisprudenza di settore, l'assenza anche solo del periculum in mora, o comunque di uno dei due requisiti in questione, deve necessariamente determinare il rigetto del relativo ricorso e l'inaccogliabilità delle istanze cautelari proposte.

- In secondo luogo, si ricorda, altresì, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata e costante rispetto a quella ora citata, **la carenza del periculum in mora è idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso cautelare, anche a prescindere dall'esame del fumus boni iuris**, considerata l'autonomia tra i due presupposti richiesti ai fini di un suo positivo accoglimento (cfr. Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. ed intell. ordinanza 12 aprile 2007). Si veda, in materia, a conferma di quanto si viene affermando, anche Trib. Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, sent. 10.04.2009, in cui è così statuito: *"In materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del "fumus boni iuris", gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del periculum in mora : tant'è che l'accertamento della insussistenza di un pregiudizio irreparabile esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito, ossia del fumus boni iuris. Il periculum in mora non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte"* (doc. 5).

- In terzo luogo, si precisa, inoltre, che **il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., quale pregiudizio integrante i requisiti del periculum in mora, deve essere anche, perché un ricorso d'urgenza possa trovare accoglimento, irreparabile**, ossia avente carattere di effettiva sussistenza contestuale non solo rispetto al momento della proposizione del ricorso d'urgenza, ma anche nel corso del suo svolgimento, e tale da rendere irrecuperabili gli eventuali danni patienti nelle more del giudizio di merito, così che, conseguentemente, esso deve ritenersi insussistente a fronte di circostanze che attestino il venire meno ovvero l'originaria inesistenza dell'attualità, dell'imminenza e, soprattutto, dell'irreparabilità del requisito in questione.

- Orbene, nel caso di specie **il periculum in mora, presupposto senza la dimostrazione completa del quale, lo si rammenta, non sussistono le esigenze cautelari astrattamente generatrici delle domande presentate in via cautelare d'urgenza da parte ricorrente, non appare supportato, da parte ricorrente, onerata a ciò, da elementi fondanti la dimostrazione circa l'irreparabilità del danno temuto.**

- Invero, quanto indicato dalla controparte è riconducibile ad un giudizio prognostico ed ipotetico della situazione.

A tal proposito, va detto che nel ricorso depositato non risulta depositata una sufficiente documentazione probatoria atta a far ritenere dimostrato il predetto periculum quale periculum irreparabile.

Difatti si ricorda che è onere di parte ricorrente provare la rigorosa dimostrazione dei fatti posti a base della domanda cautelare d'urgenza, **che rimane il rimedio residuale ed**

eccezionale rispetto al ricorso ordinario, così come dimostrato da ampia e costante giurisprudenza in materia.

Circostanza di per se sufficiente a far dichiarare non ammissibile il presente ricorso.

E' doveroso rammentare, sul punto, invero, che l'intrinseca funzione cautelare del provvedimento ex art. 700 c.p.c. consiste nell'assicurare, in via d'urgenza, che un'eventuale futura pronuncia di merito non resti pregiudicata nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.

Si sottolinea, pertanto, la natura temporanea ed accessoria dell'odierno provvedimento invocato, inidoneo di certo alla fattispecie oggi rappresentata, nella quale il *periculum in mora*, presupposto senza la dimostrazione completa del quale non sussistono le esigenze cautelari astrattamente generatrici delle domande presentate in via cautelare d'urgenza da parte ricorrente, non appare supportato, da parte ricorrente, onerata a ciò, da sufficienti allegazioni probatorie circa l'imminente irreparabilità del danno temuto, benché l'onere di allegazione a carico della ricorrente sia doveroso e stringente.

Ma vi è di più.

- Sempre in punto di insussistenza del *periculum in mora*, preme sottolineare con vigore che questa Amministrazione resistente ritiene, inoltre, che in ogni caso non vi sia alcun rischio di pregiudizio irreparabile sulla posizione della ricorrente, in relazione ai fatti per cui è causa.

Infatti, non si ravvisano le ragioni per la sussistenza di alcun pregiudizio irreparabile alla professionalità e alla dimensione più latamente personale ed umana di parte ricorrente.

La ricorrente, in effetti, in qualità di docente immessa in ruolo a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1 comma 98 lettera c) della legge n. 107/2015, è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della scrivente Amministrazione resistente, ossia di una condizione lavorativa, in sé ed economica, cui, nel presente tempo di crisi generalizzata, non tutti possono, purtroppo, ambire.

Non solo.

Ella, con assegnazione sulla provincia di Venezia, si trova in una situazione personale e familiare in cui, in ogni caso, inoltre, un'eventuale lontananza da casa e dalla famiglia, comunque circoscritta entro un lasso di tempo perimetrato e non indefinito, come sicuramente essa sarebbe nel caso di mantenimento dell'assegnazione della ricorrente presso una sede definitiva nella regione Veneto, costituirebbe, alla luce delle premesse ora esposte, un aggravio economico e - in minima parte - relazionale e familiare, di rilievo sicuramente non avente natura tale poter definire come irreparabile il pregiudizio potenziale cui la ricorrente sarebbe sottoposta.

Rimanere lontano da casa per un certo tempo, invero, a fronte di un rapporto di lavoro che è e rimarrebbe a tempo indeterminato, con le correlative corrispondenti retribuzioni, e con la concreta possibilità che tale situazione non abbia se non una relativamente breve durata, come si è più volte sottolineato anche da parte della ricorrente stessa, è circostanza, infatti, che non può assolutamente annoverarsi nel novero dei possibili pregiudizi irreparabili, e che, pertanto, esclude categoricamente la sussistenza del *periculum in mora*.

E tutto ciò, lo si noti, non può ritenersi revocato in dubbio dal fatto che la ricorrente abbia la situazione familiare descritta in ricorso, posto che trattasi di

MINISTRO AL
CORTINA 96
UTR. A 5 8 →
64 645

situazione – quella di un soggetto che abbia perso entrambi i genitori – che, rientrando nella normalità, per quanto dolorosa, per molti di coloro che per un certo periodo lavorano lontano dalla propria residenza o abitazione, non scaglia le predette argomentazioni e, per certi versi, a contrario rafforza la conclusione per la quale nel caso di specie non sussiste il carattere irreparabile del danno lamentato da parte ricorrente.

L'interessata, poi, era a conoscenza del fatto di potere essere spostata in ambito distante dalla propria residenza attraverso la propria partecipazione al piano della mobilità 2016/2017 di cui è causa, e, aderendo a tale procedura, ha fornito vieppiù prova di essere consapevolmente in grado di poter stare lontano da casa seppure con la mamma malata da assistere.

Si tenga conto, ancora, anche del fatto che, con ogni evidenza, alla luce di quanto sarà disposto, per il futuro, dalla normativa di riferimento in punto di mobilità per l'a.s. 2017/2018, la ricorrente potrebbe avere la possibilità, in ogni caso, di ottenere un avvicinarsi alla sede o alle sedi di servizio originariamente da essa indicate come preferite rispetto a quella di attuale assegnazione, con evidente destituzione di fondamento, anche sotto tale punto di vista, del carattere irreparabile del danno *de quo*. La ricorrente, infatti, si ricorda, ha già preso servizio in Veneto dal 01/09/2016, e non v'è alcun indizio di prova rilevante che la permanenza in Veneto per il corrente anno scolastico, ormai iniziato, pregiudichi irrimediabilmente il futuro trasferimento dell'interessata a partire dai successivi anni scolastici, con grave irreparabile pregiudizio per il nucleo familiare.

- Inoltre, si consideri che, in una sorta di *periculum in mora* sussistente, per l'Amministrazione oggi resistente, in caso di accoglimento del presente ricorso cautelare, sul piano degli effetti di una ipotetica sospensione, *rectius* disapplicazione dell'ordinanza ministeriale e dei provvedimenti da controparte indicati a comminarsi, in particolare ai fini del *periculum* eventualmente ricorrente, deve evidenziarsi che il numero dei potenziali controinteressati ad una sospensione/disapplicazione delle operazioni di mobilità creerebbe un contenzioso esorbitante rispetto al numero dei ricorrenti, laddove si consideri che i trasferimenti sono stati già disposti e pubblicati e che i docenti (circa 120.000) hanno preso servizio entro il 31 agosto. Dalla sospensione degli effetti dell'ordinanza ministeriale non potrebbe che derivare, dunque, l'annullamento dei trasferimenti disposti, con evidente enorme pregiudizio per i singoli e per l'avvio dell'anno scolastico, attesa la valenza *erga omnes* della stessa ordinanza quale atto a contenuto generale, la sostanziale invalidazione del piano di mobilità straordinaria, nonché la compromissione dell'impianto normativo profilato dalla l. 107/15 in termini di mancata entrata a regime dell'organico dell'autonomia, operandosi le assegnazioni delle sedi definitive per le immissioni in ruolo sui posti rimasti all'esito della procedura di mobilità. Pertanto rileva l'evidente sproporzione tra l'eventuale interesse soggettivo tutelato con la verosimile misura interdittale d'urgenza a richiedersi ed il pregiudizio prevalente viceversa a patirsi dai soggetti sopra considerati. Difatti, non potrebbe procedersi all'assegnazione delle sedi definitive agli immessi in ruolo lo scorso anno (87.000 docenti circa) e ai docenti di sostegno della scuola secondaria (29.000 docenti circa), nonché, per gli assunti di quest'anno (35.000 circa), all'assegnazione degli ambiti di immissione in ruolo sui posti residuati dai trasferimenti operati con la mobilità, come dianzi rilevato, a pochissimi giorni dall'avvio dell'anno scolastico.

- Da tutto quanto si è esposto consegue ancora, pertanto, che, nel caso di specie, non si può assolutamente più in alcun modo parlare di *periculum in mora*, posto che, per la ricorrente, invero, non sussiste alcun pregiudizio attuale, imminente e irreparabile, connesso con la tempistica di svolgimento e conclusione dell'eventuale giudizio di merito.

- Il presente ricorso cautelare, pertanto, andrà necessariamente rigettato, oltre che per assenza del *fumus boni iuris*, quantomeno per la richiamata e dimostrata assenza, si crede di averlo rimarcato ogni possibile dubbio di sorta, del requisito del *periculum in mora*.

Si nota, peraltro, infine, che l'accoglimento nel merito delle istanze della ricorrente potrebbe comportare, con rilevante probabilità, lo scavalco da parte dell'istante di altri soggetti aspiranti all'assegnazione rivendicata da parte ricorrente, partecipanti anch'essi, per la medesima classe di concorso e per il medesimo territorio per il quale la ricorrente propone ricorso, al piano assunzionale straordinario e alla operazioni di mobilità *de quibus*, con conseguente legittimo affidamento nella propria posizione conseguita, nei confronti dei quali si chiede all'Ill.mo giudice adito, di disporre, over ritenuto opportuno, l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, assegnando termine alle parti per provvedervi. Dalla sospensione degli effetti dell'ordinanza ministeriale e/o dei successivi provvedimenti non potrebbe che derivare, invero, l'annullamento dei trasferimenti disposti, con evidente enorme pregiudizio per i singoli e per l'avvio dell'anno scolastico, attesa la valenza *erga omnes* della stessa ordinanza quale atto a contenuto generale, la sostanziale invalidazione del piano di mobilità straordinaria, nonché la compromissione dell'impianto normativo profilato dalla l. 107/15 in termini di mancata entrata a regime dell'organico dell'autonomia, operandosi le assegnazioni delle sedi definitive per le immissioni in ruolo sui posti rimasti all'esito della procedura di mobilità. Pertanto rileva l'evidente sproporzione tra l'eventuale interesse soggettivo tutelato con la verosimile misura interdittale d'urgenza a richiedersi ed il pregiudizio prevalente viceversa a patirsi dai soggetti sopra considerati.

Per tutto quanto esposto si chiede altresì, fin d'ora, di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami stante l'elevato numero di controinteressati, anche tramite pubblicazione nel sito internet dedicato del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (come già disposto dal G.L. di Venezia- Dott.ssa Menegazzo in causa ex art.700 c.p.c. - RG 1940/16- avente oggetto identico -impugnazione mobilità scuola 2016).

SULLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO FAVOREVOLE ALLE TESI DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Ad abundantiam rispetto a quanto l'odierna Amministrazione resistente ha sino ad ora esposto, preme osservare che la giurisprudenza di merito si sta recentissimamente orientando in senso favorevole alle Amministrazioni stesse, e ciò in ragione di argomentazioni riferibili tanto al profilo del *fumus boni iuris* quanto a quello del *periculum in mora*.

Tutto ciò, lo si nota ancora, proprio per ragioni analoghe a quelle argomentate nelle pagine che precedono, oltre che per una generale ritenuta incompatibilità della materia oggetto di lite con la snellezza e con la sommarietà delle acquisizioni probatorie che sono proprie alla fase cautelare del giudizio di riferimento.

Si veda, al riguardo, più specificamente, il decreto di rigetto n. 11730 del 11.10.2016 (doc. 6), con cui il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, si è così pronunciato: *“osserva il giudicante che la controversia presente, per la sua complessità e per il grado di accertamenti che richiede, è incompatibile con la procedura cautelare ex art. 700 c.p.c.. Invero non ogni domanda giudiziale può essere esaminata in via di urgenza, con uno strumento sommario e per definizione inadeguato... Nel caso in esame... va infatti osservato che il punteggio attribuito a ciascun insegnante non è l'unica variabile per l'attribuzione dell'ambito. Il punteggio va comunque riferito alla fase in cui si svolge il movimento... L'algoritmo a quanto è dato di capire pur nella sommarietà dell'indagine è volto a soddisfare la prima richiesta su ambito nazionale e sole se non soddisfatta procede alla seconda scelta. Quindi prima si tiene conto della scelta della tipologia di posto e su questa si è basata la ricerca di posto nell'ambito assegnato. Se questa non è soddisfatta si passa alla seconda scelta. Appare evidente che il punteggio in senso stretto di per sé non è idoneo a stabilire se l'assegnazione sia avvenuta correttamente... Sulla base delle svolte argomentazioni deve ritenersi che il rito speciale sommario, per la inadeguatezza propria dello strumento, per la complessità dell'indagine richiesta, per la necessità dell'intervento di tutti i soggetti interessati, appare del tutto inidoneo. **Né va sottaciuto che per la proponibilità della speciale procedura cautelare d'urgenza non basta prospettare un danno, occorre che questo danno produca un pregiudizio grave che non può essere ripristinato neppure con il risarcimento del danno nel corso del giudizio ordinario**”.*

Ma si veda anche, con particolare riferimento, in ordine al caso di specie, alla questione inerente l'assenza del *periculum in mora*, Trib. Latina, provvedimento di rigetto n. 10767 del 19.09.2016 (doc. 7), con cui è stato affrontato, e risolto in senso favorevole alle tesi difensive dell'Amministrazione resistente, una caso assolutamente identico, ovviamente *mutatis mutandis* per ciò che riguarda la tipologia di parenti necessitanti di cure, quanto ad esigenze cautelari connesse al *periculum in mora*, a quello di cui al presente giudizio.

Per la perfetta allineabilità del caso alla presente controversia, sia in punto di fatto che in punto di correlative conseguenze di diritto, conviene riportare di seguito parte della motivazione del provvedimento di cui trattasi: *“Ritiene questo giudicante che il ricorso cautelare sia infondato, non essendo assistito dal necessario periculum in mora. In proposito la ricorrente, residente in Avellino, è risultata assegnataria dell'Ambito Territoriale Lazio 0014 all'esito della procedura di mobilità avviata per l'a.s. 2016/2017, prospetta un danno economico derivante dalla necessità di reperire un alloggio ed affrontare i relativi costi di locazione, un danno biologico conseguente alla lontananza dal nucleo familiare per almeno 3 anni, ed infine l'impossibilità di assistere i propri genitori, l'uno affetto da grave patologia cronica e l'altra portatrice di handicap ex art. 3, co. 1, l. n. 104/92. Ebbene, il periculum così prospettato non può che essere valutato alla luce della domanda di mobilità presentata e documentata in atti, nella quale la ricorrente medesima ha indicato, in ordine di preferenza, i 100 Ambiti Territoriali consentiti, tra i quali quello assegnatole compare al 50° posto e ricade in una Provincia (Roma) indicata al 13° posto nella lista delle 100 Province. **Segno evidente che la ricorrente medesima, presentando la domanda di mobilità in esame, aveva già positivamente valutato la possibilità di essere assegnata a tale Ambito Territoriale, accettando altresì ogni relativa conseguenza sotto il profilo economico e familiare.** Appare ora pertanto del tutto contraddittoria ogni doglianza di pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, connesso all'attribuzione di un Ambito Territoriale comunque preferito rispetto ad altri 50, nonché ricadente in una Provincia (Roma) indicata al 13° posto della lista delle preferenze provinciali. Peraltro, non può disconoscersi che il danno economico lamentato (costi di locazione) non rientra per definizione tra i danni irreparabili di cui all'art. 700 c.p.c., essendo agevolmente ristorabile mediante il rimborso della relativa spesa, mentre appare del tutto*

generico ed improbabile il prospettato danno biologico da lontananza dal proprio nucleo familiare, potendo al più ipotizzarsi – in assenza di qualunque elemento di prova sul punto – una mera sofferenza morale, in questa sede non tutelabile... In ordine al genitore disabile, si evidenzia che la procedura di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 della l. n. 104/92, tiene già nel debito conto – attribuendo apposite precedenzae – l'eventuale necessità di assistere i genitori affetti da handicap grave (e non da mero handicap di cui all'art. 3, co. 1 della l. cit.), necessità che tuttavia la ricorrente non ha dichiarato nella propria domanda".

Da ultimo, si producono, a conferma delle difese e delle contestazioni oggi esplicitate dall'Amministrazione resistente nel presente atto difensivo, anche il recentissimo decreto di rigetto n. 5889 del 18.10.2016 del Tribunale di Verona (doc. 8), e, per quanto riguarda il foro interno, l'ancor più recente decreto di rigetto n. 6124 del 19.10.2016 (doc. 9), oltre alle ulteriori pronunce di rigetto di analoghi ricorsi cautelari, emesse rispettivamente dai Tribunali di Brindisi, Torino e Taranto (docc. 10-12).

Si rinvia, inoltre, per quanto riguarda l'assenza di *fumus boni iuris*, a quanto indicato nelle sentenze del Tribunale di Rovigo oggi prodotte ai docc. 2-3.

Si vedano, infine, le recenti importanti e chiarificatrici ulteriori sentenze oggi prodotte ai (docc. 13-18), alla cui lettura, atta ad evidenziare la fondatezza della argomentazioni oggi sviluppate anche in punto di *fumus boni iuris*, si rinvia integralmente.

*** ***** ***

Per tutti i motivi sopra spiegati, le resistenti Amministrazioni, come sopra rappresentate e difese, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concludono affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Previa integrazione del contraddittorio nelle modalità suesposte, rigettare le domande cautelari della ricorrente per mancanza dei requisiti di legge previsti quali presupposti per la misura cautelare per cui è causa, e, pertanto, del *fumus boni iuris*, oltre che con particolare riferimento al requisito del *periculum in mora*;
- in subordine, ove ritenuto necessario ed opportuno, disporsi in via istruttoria CTU atta a chiarificare il funzionamento dell'algoritmo per cui è causa;
- con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.

Salvis iuribus,

Si fa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione all'eventuale fase di merito.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- Ricorso notificato e relativa accompagnatoria dell'Avvocatura dello Stato;
- 1. Stampa tratta dal SIDI relativa alla posizione professionale della ricorrente;
- 2. Trib. Rovigo, decreto di rigetto n. 2612/2016;
- 3. Trib. Rovigo, decreto di rigetto n. 2613/2016
- 4. Trib. Castrovillari, sent. 6290/2011;
- 5. Trib. Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, sent. 10.04.2009;
- 6. Tribunale di Latina Sez. Lavoro, provvedimento di rigetto n. 11730/2016;

7. Tribunale di Latina Sez. Lavoro, provvedimento di rigetto n. 10767/2016;
 8. Tribunale di Verona, decreto di rigetto n. 5889 del 18.10.2016;
 9. Tribunale di Venezia, decreto di rigetto n. 6124 del 19.10.2016;
 10. Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, decreto di rigetto n. 16609/2016 del 12.09.2016;
 11. Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto di rigetto n. 17228/2016 del 07.09.2016;
 12. Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, decreto di rigetto n. 25873/2016 del 30.08.2016;
 13. Trib. Alessandria, n. 3569/2016;
 14. Trib. Bari, n. 42447/2016;
 15. Trib. Avellino, n. 15903/2016;
 16. Trib. Milano, n. 30845/2016;
 17. Trib. Milano, n. 30856/2016;
 18. Trib. Belluno, n. 37/2017.
- Venezia, 27 gennaio 2017.

Il Funzionario incaricato

Dott. Stefano Favaro

